



COMUNE DI VARZO (VB)

INDICE

| | |
|--------|--|
| ART. 1 | NORME DI RIFERIMENTO |
| ART. 2 | DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE E VEICOLI ANALOGHI |
| ART. 3 | AUTORIZZAZIONI IN DEROGA |
| ART. 4 | VEICOLI DI SERVIZIO, SOCCORSO, POLIZIA E PROTEZIONE CIVILE |
| ART. 5 | AUTORIZZAZIONE |
| ART. 6 | DISPOSIZIONI DI UTILIZZO |
| ART. 7 | USO PROMISCUO DEI PERCORSI |
| ART. 8 | CONTROLLO DEGLI AGENTI DI POLIZIA |
| ART. 9 | SANZIONI |

1) NORME DI RIFERIMENTO

- **Art. 28, comma 8, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.** “8. L'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 9. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale.” (all. A)
- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 15-12793 del 14 dicembre 2009**, recate “Atto di indirizzo per l'utilizzo e la conduzione di motoslitte, quadricicli, e mezzi assimilati per il trasporto di persone e cose su aree innevate all'interno del territorio regionale”, (all. B)

2) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE E VEICOLI ANALOGHI

Per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica e tutela ambientale è vietata la circolazione di motoslitte quadricicli e veicoli analoghi destinati al trasporto di persone e cose su terreni innevati su tutto il territorio del Comune di Varzo ad eccezione di quanto previsto nei punti 3 e 4.

Sono altresì vietati raduni non preventivamente autorizzati di motoslitte.

Il presente regolamento, dove non diversamente specificato, si intende applicabile anche ai veicoli analoghi (quali a titolo esemplificativo: gatto delle nevi ad uso privato e veicoli atipici in grado di circolare su ghiaccio o neve).

Sono esclusi dall'ambito di applicazione i mezzi impegnati per i lavori di movimento terra e neve e quelli per la battitura delle piste.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per “circolazione” si intende il movimento, la fermata e la sosta sulle strade e aree pubbliche o aree aperte al pubblico passaggio, sulle piste da sci e aree innevate (sino a 100 m. di distanza dalle stesse e da considerarsi aperte al pubblico passaggio in quanto non recintate, non altrimenti delimitate e non riconducibili inequivocabilmente ad ambiti privati riservati alla proprietà).

3) AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

3.1) Per il transito sui seguenti percorsi ed aree contrassegnati in giallo nell'allegata planimetria (all.C) :

- Tratto di strada interpodereale Maulone – Alpe Solcio e relative diramazioni e/o bretelle verso alpeggi ad esso collegati (subordinatamente al consenso del Consorzio gestore della strada). Resta specificatamente escluso il successivo tratta tra l'Alpe Solcio e l'Alpe Moiero per il costante pericolo di valanghe;
- Tratto di strada interpodereale Coggia – Alpe Solcio e relative diramazioni e/o bretelle verso alpeggi ad esso collegati (subordinatamente al consenso del Consorzio gestore della strada);
- Tratto di strada interpodereale Località Bocca dei Proni – Alpe Moiero e relative diramazioni e/o bretelle verso alpeggi ad esso collegati; (subordinatamente al consenso del Consorzio gestore della strada)). Resta specificatamente escluso il successivo tratta tra l'Alpe Moiero e l'Alpe Solcio per il costante pericolo di valanghe;
- Tratto di strada comunale San Domenico – Località Ponte Campo e relative diramazioni e/o bretelle verso alpeggi ad esso collegati;
- Tratto di strada interpodereale Alpe Tugliaga – Alpe Nugno e relative diramazioni e/o bretelle verso alpeggi ad esso collegati (subordinatamente al consenso del Consorzio gestore della strada).

possono essere concesse autorizzazioni in deroga, anche per il raggiungimento di località limitrofe, alle motoslitte di proprietà delle seguenti categorie di utenti:

- Proprietari o locatari di immobili situati in aree all'interno dei percorsi sopra indicati solo per il raggiungimento della propria abitazione.
- Titolari di attività produttive ed economiche nelle aree sopra indicate solo per il raggiungimento della propria sede e svolgimento delle proprie attività.
- Titolari di imprese che possono ottenere permessi temporanei, per l'esercizio di professioni nelle aree sopra indicate.
- Persone invalide che hanno gravi difficoltà di deambulazione, possono ottenere permessi temporanei dietro presentazione di adeguata documentazione medica.

Le autorizzazioni in deroga sono concesse limitatamente al periodo della stagione invernale compreso tra il 1 novembre ed il successivo 30 aprile, e per le sole seguenti fasce orarie:

- senso di marcia in salita che in discesa: fascia 1 dalle ore 6:00 alle ore 9:00; fascia 2 dalle ore 13:00 alle ore 15:00; fascia 3 dalle ore 17:00 alle ore 22:00.

3.2) Per il solo transito sul percorso del tratto di strada interpodereale San Domenico – Alpe Ciamporino e relative diramazioni e/o bretelle verso alpeggi ad esso collegati contrassegnati in rosso nell'allegata planimetria (all.C):



COMUNE DI VARZO (VB)

possono essere concesse autorizzazioni in deroga, anche per il raggiungimento di località limitrofe alle motoslitte di proprietà delle seguenti categorie di utenti:

- Proprietari o locatari di immobili situati e in aree all'interno dei percorsi sopra indicati solo per il raggiungimento della propria abitazione.
- Titolari di attività produttive ed economiche nelle aree sopra indicate solo per il raggiungimento della propria sede e svolgimento delle proprie attività.

Le autorizzazioni in deroga sono concesse limitatamente al periodo della stagione invernale compreso tra il 1 novembre ed il successivo 30 aprile, e per le sole seguenti fasce orarie:

- senso di marcia in salita che in discesa: le fasce orarie dovranno essere stabile dalla Società che gestisce gli impianti, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, e comunicate al Comune annualmente entro il 30 settembre.

3.3) Divieto di transito:

- Resta inteso che per tutti in tutte le altre ore della giornata, ed in particolare in quelle notturne, il transito risulta rigorosamente vietato;
- Le autorizzazioni in deroga possono essere temporaneamente sospese quando le condizioni ambientali, di accessibilità, con particolare riferimento alle condizioni meteorologiche, non offrono adeguate garanzie di sicurezza.

4) VEICOLI DI SERVIZIO, DI SOCCORSO, DI POLIZIA E DI PROTEZIONE CIVILE

Salvo quanto stabilito dalla normativa in vigore resta inteso che:

- le motoslitte e veicoli analoghi di servizio delle società di gestione degli impianti sciistici possono circolare per motivi di servizio sulle proprie piste da sci;
- le motoslitte e delle forze di polizia, di soccorso, di protezione civile possono circolare liberamente per motivi di servizio sul territorio del Comune di Varzo;

5) AUTORIZZAZIONE

5.1) Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato al pagamento di nessun onere e spesa;

5.2) L'autorizzazione verrà concessa previa istanza debitamente sottoscritta dal richiedente e presentata su apposito modello (all. D), da inoltrare da parte degli interessati all'Amministrazione Comunale di Varzo, corredata dalle certificazioni necessarie comprovanti il possesso delle caratteristiche sopra elencate e dalla copertura assicurativa del mezzo.

5.3) L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti parametri numerici:

- Proprietari o locatari di immobili: nel nr. massimo di 2 (due) per ogni nucleo familiare;
- Titolari di attività produttive ed economiche o di loro dipendenti regolarmente assunti: nel numero massimo di 3 (tre) per ogni struttura;
- Titolari di imprese di trasporto, o di loro dipendenti regolarmente assunti, a servizio delle strutture o degli immobili nel numero massimo di 3 (tre);
- Titolari di altre attività/professione, o di loro dipendenti regolarmente assunti: nel numero massimo di 1 (uno).

Il possesso di detti requisiti è dimostrato da idonea documentazione e attestato con dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del DPR 445/200, allegata alla domanda di cui al punto 5.2.

I locatari di immobili di cui agli art. 3.1 e 3.2 dovranno inoltre produrre copia di contratto di locazione, di durata almeno pari a quella dell'autorizzazione richiesta, in difetto della quale l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.

5.4) L'autorizzazione ha validità temporale (entro comunque il periodo fissato al precedente punto 3)) e la sua efficacia può valere da un minimo di un solo giorno sino ad un massimo di una stagione invernale

5.5) L'autorizzazione, che deve essere esposta in modo ben visibile sulla motoslitte, deve contenere:

- i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione, con la specifica della natura della stessa in riferimento alla casistica del precedente punto 5.3;
- il percorso oggetto dell'autorizzazione;
- il numero di telaio del mezzo;
- il periodo temporale di validità dell'autorizzazione;
- l'orario di impiego.

5.6) La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione del presente regolamento.

6) DISPOSIZIONI DI UTILIZZO

6.1) I mezzi meccanici ed il loro utilizzo, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- trasportano il conducente ed eventuali passeggeri nei limiti dell'omologazione del mezzo;
- nel caso di motoslitte, trasportano il conducente ed eventuali passeggeri nei limiti della capienza del mezzo;
- possono trainare eventuali carrelli a rimorchio ed appendici, per il trasporto di persone o merci, nei limiti previsti dalla documentazione del mezzo; Non è consentito il traino di sciatori
- sono assicurati con polizza Responsabilità Civile Conto Terzi (RCT) con un massimale non inferiore di euro 1.500.000,00;
- durante la marcia, nel caso incontrino altri mezzi, si posizionano sul lato destro;
- procedono a velocità moderata, dando comunque precedenza, in caso di interferenza con piste da sci, agli sciatori che dovessero incontrare;
- sono dotati di dispositivo luminoso lampeggiante;



COMUNE DI VARZO (VB)

- durante la marcia, gruppi di più mezzi procedono in colonna sul medesimo percorso o pista, senza uscire al di fuori del percorso autorizzato e mantengono una velocità consona alle caratteristiche del percorso;
- nel caso di attività turistico-ricreative organizzate, che prevedano l'impiego di più di tre mezzi, anche noleggiati, questi devono procedere recando in testa alla colonna un mezzo condotto da un titolare o dipendente della ditta organizzatrice.
- è vietato porre in circolazione motoslitte prive di numero di telaio o con numero di telaio abraso o reso non leggibile, tale da non consentire di individuarne il proprietario e verificarne la copertura assicurativa;
- è vietata la circolazione di motoslitte sul territorio del Comune, in assenza di autorizzazione comunale valida per la stagione invernale in corso;
- il conducente deve essere sempre in grado di conservare il controllo della motoslitte al fine di evitare il verificarsi di sinistri con danni al proprio veicolo, alle pertinenze stradali o a terzi;
- è fatto obbligo al conducente/proprietario di fermarsi su richiesta degli Agenti impegnati nei controlli, di mostrare i documenti richiesti e consentire la visione del numero di telaio;
- è vietato condurre motoslitte con autorizzazione revocata;
- i minori trasportati hanno l'obbligo di indossare e allacciare il casco protettivo (salvo che i veicoli siano dotati di adeguate strutture protettive e di contenimento); della violazione è responsabile il conducente e se non individuato, il proprietario.
- è vietato fuoriuscire anche minimamente dal tragitto, dai giorni e dagli orari indicati nell'autorizzazione.
- la motoslitte posta in circolazione, anche se in sosta, deve esporre il contrassegno di identificazione in maniera ben visibile;

6.2) Per la conduzione dei mezzi meccanici sono richiesti il possesso dei requisiti di cui alla normativa nazionale vigente e l'uso, da parte del conducente nonché di eventuali passeggeri, di regolare casco protettivo omologato ai sensi della normativa vigente per la circolazione stradale dei motocicli.

6.3) La condotta di guida tiene conto delle condizioni dei percorsi da effettuare e della neve, in rapporto alle condizioni climatiche, evitando ogni situazione di rischio e pericolo.

7) USO PROMISCUO DEI PERCORSI

Constatato che i tracciati dei percorsi richiamati nell'articolo tre del presente regolamento, nella maggior parte dei casi coincidono con quelli utilizzati per le varie forme di escursionismo sulla neve (scialpinismo, utilizzo di racchette di neve ecc.);

Riconosciuta la valenza turistica della pratica degli sport invernali in tutte le sue manifestazioni;

Nell'ottica di evitare spiacevoli interferenze e di salvaguardare i diritti e l'incolumità dei cittadini in generale resta inteso che:

- gli sciatori/escursionisti che utilizzano i percorsi identificati nel precedente articolo 3 nel corso delle fasce orarie previste nel richiamato articolo, dovranno tenere in debito conto e rispettare il diritto al transito in deroga da parte dei possessori di motoslitte e mezzi similari;
- in entrambi i sensi di marcia le motoslitte dovranno utilizzare la stessa porzione di tracciato che potrà però occupare per intero la larghezza della strada interpodereale ad eccezione di una fascia di mt. 1,00 (uno), sempre da intendersi sulla lato sinistro del senso di marcia in salita, che dovrà essere riservata al passaggio di sciatori/escursionisti

8) CONTROLLO DEGLI AGENTI DI POLIZIA

Gli Agenti incaricati della vigilanza sul rispetto del presente Regolamento hanno la facoltà, con modalità analoghe a quelle previste dal Codice della Strada per quanto attuabili, di ordinare al conducente di fermarsi, di esibire i documenti di guida ed eventualmente d'identità, di assicurazione (se non già autorizzata), e visionare il numero di telaio del veicolo.

In caso di motoslitte in sosta (anche se riportante il contrassegno comunale) ed in assenza del conducente o proprietario l'Agente è autorizzato a sollevare l'eventuale telo protettivo per la verifica del numero di telaio; a controllo avvenuto il telo dovrà essere riposizionato.

In presenza di motoslitte priva di numero di telaio, o con numero di telaio abraso, qualora l'Agente, in assenza di conducente o proprietario, ravvisi la concreta possibilità di trovarsi di fronte ad un veicolo privo di assicurazione r.c., ne dispone, secondo i casi, il blocco o la rimozione, per evitare ulteriore pericolo alla circolazione; gli organi addetti al controllo possono altresì procedere al sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, per la confisca amministrativa.

9) SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Nel richiamare il dispositivo sanzionatorio di cui all'art. 35 della l.r. 2/2009 in relazione alle fattispecie inerenti l'art. 28 della medesima legge, sono applicabili le seguenti sanzioni amministrative:

- la sanzione di cui all'art. 35, comma 2, lettera d), nel caso di uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilabili, al di fuori dei percorsi, delle aree e delle piste di cui all'articolo 3 del presente regolamento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima;
- la sanzione di cui all'art. 35, comma 2, lettera f), per l'utilizzo di motoslitte in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima;
- la sanzione di cui all'art. 35, comma 2, lettera e), per le violazioni relative alle disposizioni di utilizzo di cui all'articolo 6 e delle prescrizioni comunali, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima;

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle succitate sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Sono revocate le precedenti disposizioni che contrastano con quanto stabilito dal presente regolamento.



COMUNE DI VARZO (VB)

Allegato A

Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2. (Testo coordinato)

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.

(B.U. 29 gennaio 2009, suppl. al n. 4)

Modificata da l.r. 07/2009, l.r. 22/2009, l.r. 30/2009

TITOLO I. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

Art. 28. (Mezzi meccanici)

1. Fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici lungo le aree sciabili di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e g) nonché sulle rimanenti aree del territorio regionale.
2. I mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni.
3. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.
4. Nei casi previsti dal comma 3, gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione.
5. Il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati e fuori dall'orario di apertura delle piste, sentito il Comune interessato, può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi, o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità.
6. Nel caso specifico l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito solo al di fuori delle aree sciabili, lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate.
7. L'uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con le cautele di cui al comma 3, è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui all'articolo 4:
 - a) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;
 - b) al personale addetto alla fornitura di servizi primari;
 - c) agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;
 - d) al personale addetto agli impianti di risalita.
8. L'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 9. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale.
9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.



COMUNE DI VARZO (VB)

Allegato B

Deliberazione di Giunta Regionale n. 15-12793 del 14 dicembre 2009

ATTO DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO E LA CONDUZIONE
DI MOTOSLITTE, QUADRICICLI E MEZZI ASSIMILATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE E COSE SU AREE INNEVATE ALL'INTERNO
DEL TERRITORIO REGIONALE.

(ATTUAZIONE DELL'ART. 28, COMMA 9, DELLA L.R. 26 GENNAIO 2009 N. 2)

(Allegato alla deliberazione n. 15-12793 del 14.12.2009)

modificato con DGR 22-658 del 27.9.2010

Paragrafo 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente documento, nel rispetto dei divieti e delle limitazioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2 recante (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) detta le disposizioni per il corretto utilizzo delle motoslitte, dei quadricicli e di altri mezzi assimilati, destinati al trasporto di persone e cose su aree innevate all'interno del territorio regionale, in attuazione dell'articolo 28, comma 9, della suddetta legge regionale.

2. Il presente provvedimento si applica, pertanto, alle motoslitte, ai quadricicli ed ai loro relativi accessori, nonché a qualsiasi altro mezzo motorizzato destinato al trasporto di persone e cose su terreni innevati, comprese le piste di servizio e le strade di cantiere degli impianti anche in caso di terreno scoperto, e di seguito denominati mezzi meccanici.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i mezzi impiegati per i lavori di movimento terra e neve e quelli per la battitura delle piste.

Paragrafo 2. Disposizioni di utilizzo.

1. I mezzi meccanici, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

a) trasportano il conducente ed eventuali passeggeri nei limiti dell'omologazione del mezzo;

b) nel caso di motoslitte, trasportano il conducente ed eventuali passeggeri nei limiti della capienza del mezzo;

c) possono trainare eventuali carrelli a rimorchio ed appendici, per il trasporto di persone o merci, nei limiti previsti dalla documentazione del mezzo;

d) sono assicurati con polizza Responsabilità Civile Conto Terzi (RCT) con un massimale non inferiore di euro 1.500.000,00;

e) durante la marcia, nel caso incontrino altri mezzi, si posizionano sul lato destro;

f) procedono a velocità moderata, dando comunque precedenza, in caso di interferenza con piste da sci, agli sciatori che dovessero incontrare;

g) sono dotati di dispositivo luminoso lampeggiante;

h) durante la marcia, gruppi di più mezzi procedono in colonna sul medesimo percorso o pista, senza uscire al di fuori del percorso autorizzato e mantengono una velocità consona alle caratteristiche del percorso;

i) nel caso di attività turistico-ricreative organizzate, che prevedano l'impiego di più di tre mezzi, anche noleggiati, questi devono procedere recando in testa alla colonna un mezzo condotto da un titolare o dipendente della ditta organizzatrice.

2. Per la conduzione dei mezzi meccanici sono richiesti il possesso della maggiore età e l'uso, da parte del conducente nonché di eventuali passeggeri, di regolare casco protettivo omologato ai sensi della normativa vigente per la circolazione stradale dei motocicli.

3. La condotta di guida tiene conto delle condizioni dei percorsi da effettuare e della neve, in rapporto alle condizioni climatiche, evitando ogni situazione di rischio e pericolo.

Paragrafo 3. Autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 8 primo periodo, della l.r. 2/2009.

1. L'uso dei mezzi meccanici è consentito ai soli aventi diritto, previamente autorizzati dall'amministrazione comunale competente ai sensi dell'articolo 28, commi 8 e 9 della l.r. 2/2009.

2. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il transito sui percorsi stabiliti dal comune e previa concertazione con il gestore degli impianti di risalita, in caso di interferenze con le piste da sci.

3. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti parametri numerici:

a) per i soggetti residenti, proprietari e conduttori di immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di due per ogni nucleo familiare;

b) per i soggetti gestori e/o conduttori di strutture adibite ad attività di esercizio commerciale e turistico-ricettivo non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero massimo di tre per ogni struttura gestita e/o condotta, fatte salve particolari esigenze, valutate dai comuni interessati, per le quali è possibile autorizzare un ulteriore mezzo

c) per i gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o degli immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di tre.

4. Il possesso dei requisiti di cui al punto 3 è dimostrato da idonea documentazione e attestato con dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del dpr 445/2000.

5. L'autorizzazione deve essere esposta sul mezzo a cui si riferisce ed indica:

a) i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione, specificando la natura dell'autorizzazione in riferimento alla casistica del punto 3 del presente paragrafo;

b) il percorso comunale stabilito al fine esclusivo di raggiungere, con il tracciato più breve e limitando il più possibile le interferenze con le piste o altri tracciati, le strutture e gli immobili altrimenti non accessibili;



COMUNE DI VARZO (VB)

c) il numero di telaio del mezzo e le disposizioni per l'utilizzo di cui al paragrafo 2;

d) l'orario di impiego, fermo restando che, per i soggetti di cui alla lettera c) del punto 3, è comunque vietato l'utilizzo dalle ore 23,30 alle ore 6,00, eventualmente derogabile in occasione delle festività nazionali.

6. L'autorizzazione, rilasciata nel rispetto della normativa fiscale vigente, ha validità temporale non superiore a tre anni solari consecutivi, per il periodo dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno, e perde la sua efficacia allo scadere del termine fissato dal comune o in caso di perdita o mutamento dei requisiti necessari per la relativa richiesta. Il comune può richiedere eventuali oneri di spesa per il suo rilascio.

7. In relazione alle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al punto 3 lettera c), queste potranno prevedere la conduzione dei mezzi meccanici anche da parte dei dipendenti regolarmente assunti.

8. All'interno dell'area sciabile, l'attività di noleggio è consentita ai soggetti di cui al punto 3, lettera c), unicamente con conducente, fatto salvo, quanto stabilito al punto 2 del presente paragrafo.

9. Parimenti i soggetti di cui al punto 3 lettera a) e b) possono condurre mezzi noleggiati, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente paragrafo.

Paragrafo 4. Disposizioni per l'accesso pubblico a percorsi, aree e piste individuati ai sensi del comma 6 e comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 28 della l.r. 2/2009.

1. Al di fuori delle aree sciabili, il comune individua i percorsi, le aree e le piste, destinati alla circolazione dei mezzi meccanici, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della l.r. 2/2009, nel rispetto della normativa e dei vincoli urbanistici, territoriali ed ambientali esistenti, con particolare riferimento alle problematiche di impatto e zonizzazione acustici, nonché di interferenza con le componenti vegetazionali e faunistiche.

2. Con proprio provvedimento il comune disciplina l'accesso agli ambiti di cui al punto 1 ed in particolare:

a) gli orari di apertura e chiusura, fatto salvo il divieto di utilizzo dalle ore 22,00 alle ore 6,00;

b) l'eventuale pedaggio per l'accesso;

c) l'eventuale numero massimo di accessi;

d) l'eventuale modalità di gestione da parte di soggetti privati;

e) le condizioni ambientali di accessibilità, con particolare riferimento alle condizioni meteorologiche;

f) i parametri di emissione acustica da rispettare;

g) nel caso di individuazione di aree, il divieto di transito da parte di sciatori e utilizzatori di racchette da neve;

h) eventuali norme per regolamentare l'uso promiscuo dei percorsi e delle piste, limitando l'interferenza tra mezzi meccanici e le varie forme di escursionismo sulla neve.

3. Il comune, in relazione all'accesso agli ambiti come sopra individuati, stipula idonea assicurazione per responsabilità civile a copertura di eventuali danni occorsi agli utenti.

4. L'accesso è consentito nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile, fatta salva la facoltà, da parte del comune competente, di stabilire, entro il suddetto periodo, calendari di accesso diversi anche non continuativi.

5. Gli ambiti devono essere opportunamente segnalati attraverso idonea cartellonistica riportante, in almeno tre lingue dell'Unione Europea (U.E), oltre a quella italiana:

a) le disposizioni di utilizzo dei mezzi meccanici di cui al paragrafo 2;

b) i contenuti del provvedimento comunale di cui al punto 2;

c) ogni altra informazione ritenuta utile in merito agli ambiti percorsi.

6. Gli ambiti individuati in applicazione del presente paragrafo sono segnalati alla Regione.

Paragrafo 5. Sanzioni amministrative.

1. Nel richiamare il dispositivo sanzionatorio di cui all'art. 35 della l.r. 2/2009 in relazione alle fattispecie inerenti l'art. 28 della medesima legge, sono applicabili le seguenti sanzioni amministrative:

a) la sanzione di cui all'art. 35, comma 2, lettera d), nel caso di uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilabili, al di fuori dei percorsi, delle aree e delle piste di cui al paragrafo 4 del presente provvedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima;

b) la sanzione di cui all'art. 35, comma 2, lettera f), per l'utilizzo di motoslitte in assenza dell'autorizzazione di cui al paragrafo 3, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima;

c) la sanzione di cui all'art. 35, comma 2, lettera e), per le violazioni relative alle disposizioni di utilizzo di cui al paragrafo 2 e delle prescrizioni comunali dettate ai sensi dei paragrafi 3 e 4, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della legge medesima;

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle succitate sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Paragrafo 6. Ulteriori disposizioni.

1. L'attività di noleggio rispetta la normativa fiscale e di polizia amministrativa e viene esercitata secondo le modalità e i criteri eventualmente previsti con specifico regolamento dell'amministrazione comunale competente.



COMUNE DI VARZO (VB)

Allegato D

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO IN DEROGA DI MOTOSLITTE, QUADRICLI E VEICOLI ANALOGHI SUL TERRITORIO MONTANO DEL COMUNE DI VARZO

Il sottoscritto/a

| | |
|--------------|--------------|
| Cognome | Nome |
| Nato/a | Il |
| Residente in | Via/frazione |

Nella sua qualità di:

Proprietario / Locatario di immobile sito in: _____

Titolare di attività produttiva od economica esercitata in: _____

Titolare di attività di impresa esercente l'attività di: _____

Persona invalida o con gravi difficoltà di deambulazione

In ossequio al vigente regolamento comunale CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione in deroga del seguente mezzo meccanico di sua proprietà:

| | |
|-------|--------------|
| Tipo | Modello |
| Marca | Targa/Telaio |

da intestare, nella in qualità di componente del nucleo familiare dipendente /collaboratore **a:**

| | |
|---------|------|
| Cognome | Nome |
|---------|------|

Per il transito lungo il seguente percorso

Tratto di strada interpodereale Maulone – Alpe Solcio. diramazione/bretella: _____

Tratto di strada interpodereale Coggia – Alpe Solcio. diramazione/bretella: _____

Tratto di strada interpodereale Località Bocca dei Proni – Alpe Moiero. diramazione/bretella: _____

Tratto di strada comunale San Domenico – Località Ponte Campo. diramazione/bretella: _____

Tratto di strada interpodereale Alpe Tugliaga – Alpe Nugno. diramazione/bretella: _____

Tratto di strada interpodereale San Domenico – Alpe Ciamporino. diramazione/bretella: _____

Per il periodo Stagione invernale ____/____/____ giorno ____/____/____ dal giorno ____/____/____ al giorno ____/____/____

CONSAPEVOLE

delle vigenti sanzioni previste per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici conseguenti dalla presente dichiarazione qualora la stessa risultasse non veritiera

DICHIARA

che il rilascio dell'autorizzazione richiesta si rende necessario per :

raggiungere l'immobile di sua proprietà / locato sopra richiamato

raggiungere la propria attività produttiva sopra richiamata

esercitare la propria attività d'impresa

oggettive difficoltà nel raggiungere la località indicata

di conoscere ed accettare il vigente regolamento comunale in materia e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte.

di allegare alla presente a dimostrazione di quanto sopra dichiarato:

copia documentazione (o specifica dichiarazione sostitutiva) relativa ai titoli di possesso dell'immobile e del mezzo meccanico;

polizza di copertura assicurativa del mezzo oggetto dell'autorizzazione;

copia documentazione (o specifica dichiarazione sostitutiva) attestante il titolo di componente del nucleo familiare o dipendente;

Varzo, li ____/____/____

Il richiedente _____